



COMUNE DI LEVANTO
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.34, n.ro 1265;
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.90, n.ro 285;
3. regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n.ro 146 del 01.10.93;
4. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Art. 2 – Campo di applicazione.

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione, limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 3 – Orario e sospensione del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva di cimiteri è continuativo.

Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Art. 4 – Tariffe.

Il servizio sarà erogato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dal competente organo comunale, con riferimento a:

- a. canone annuo di abbonamento per ogni lampadina accesa;
- b. spesa fissa di impianto da corrispondersi "una tantum" all'atto dell'allacciamento, per ogni lampadina attivata.

Qualsiasi modifica del canone annuo di abbonamento sarà comunicata per iscritto ad ogni singolo utente in tempo utile per l'eventuale disdetta del contratto nei termini di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Richiesta di utenza.

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualunque momento dell'anno e ad esse farà immediatamente seguito la stipula del contratto con il Comune esclusivamente per le zone già servite da impianto di illuminazione.

L'allacciamento all'impianto esistente dovrà avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione a protocollo comunale della richiesta.

La richiesta dovrà essere redatta, di norma, su modulo predisposto dagli uffici comunali preposti ed in ogni caso dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.

Art. 6 – Durata, decorrenza e scadenza dell'abbonamento.

La durata dell'abbonamento è di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio.

Nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno, la tariffa dovrà essere pagata in dodicesimi, e la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'abbonamento si intende rinnovato per tacito consenso delle parti di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza.

Art. 7 – Convenzione di utenza.

La convenzione d'abbonamento viene stipulata fra il richiedente ed il Comune, rappresentato nell'occasione dal responsabile dell'area amministrativa.

All'atto della convenzione, l'utente dovrà presentare attestazione di pagamento delle seguenti somme:

- a. spesa fissa di impianto, per ogni lampadina di cui si chiede attivazione;
- b. canone di abbonamento annuo, commisurato ai mesi intercorrenti fra la stipula della convenzione e la scadenza del 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 8 – Modalità di pagamento.

Il canone e la somma dovuta "una tantum" per l'allaccio potranno essere corrisposte:

- a. mediante versamento diretto presso il Tesoriere del Comune;
- b. mediante versamento sul conto corrente postale 11305190 intestato al Comune di Levanto – Servizio di Tesoreria.

A partire dall'anno successivo alla stipula della convenzione d'abbonamento, il canone annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Qualora l'abbonato non provveda a corrispondere il canone annuo alla scadenza indicata, il Comune ha il diritto di procedere, trascorsi 60 giorni da detta scadenza, a togliere le lampadine e a disconnettere l'impianto. In tale caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.

Art. 9 – Divieti.

E' fatto divieto assoluto agli utenti di :

- a. manomettere gli impianti;
- b. asportare e sostituire lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali, e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 10 – Entrata in vigore e pubblicità.

A norma dell'art. 7, comma 4, del vigente Statuto Comunale e dell'art. 8 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari", il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni; entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Norma transitoria.

L'utente titolare di contratto con ASTROSYSTEM che abbia già effettuato il pagamento fino all'agosto 2006 dovrà comunicare entro il 15/8/2006 al Comune la volontà di mantenere il servizio.

Art. 12 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.